



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 30/07/2021

OGGETTO: Approvazione riduzioni Covid tariffe Tari per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Luglio alle ore 18:10, sala consiliare della Sede Comunale, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CICCHINELLI SARA	SI
TOMEI ALESSIO	--
BALDASSARRE DANIELE	SI
CERRONI SERGIO	SI
FIOCCHETTA MAURA	SI
CICCHINELLI ANNA MARIA	SI
VENDITTI STEFANO	--
CECCHINI GIOVANNI	SI
DI FRANCESCO ANTONIO	SI
CECCHINI FABRIZIO	SI
FARINA ELENA	--

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il FIOCCHETTA MAURA

Partecipa il Segretario Comunale MASTROIANNI SARA, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Di Francesco domanda se le riduzioni previste dal presente atto includono il sostegno alimentare.

Il Sindaco risponde di no, in quanto i contributi relativi al fondo sostegno alimentare saranno erogati con successivo atto.

CONSIDERATO che il quadro normativo nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19 conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale, volte a prevedere agevolazioni tariffarie sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche , quali:

A) La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che all'articolo 1, commi 822 e 823, ha disposto:

822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo e' ripartito, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalita' di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

B) Il D.legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 6/2021 che ha disposto, tra l'altro:

- il differimento del termine per approvare il PEF rifiuti, tariffe e regolamenti TARI al 30 giugno 2021;

C) Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, che all'articolo 6 (Agevolazioni TARI) ha disposto:

" 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.";

D) Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, che all'articolo 53 permette, oltre agli interventi analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";

RICHIAMATA la nota IFEL del 16 giugno 2021 (Agevolazioni TARI per utenze non domestiche) che interpreta le sopra richiamate norme nel senso che possono essere concesse agevolazioni TARI:

- pe tutte le utenze domestiche e non domestiche con utilizzo della quota residua del c.d. Fondone 2020;

- per le utenze non domestiche con utilizzo delle risorse ex art. 6 del dl 73/2021;

- per le utenze domestiche con utilizzo dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare" ex art. 53 del dl 73/2021;

DATO ATTO CHE si provvederà con successivo atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative, a ripartire l'assegnazione del fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 del D.L n. 73/2021 che si ribadisce nel 2021 presenta finalità più ampie rispetto alla sola "solidarietà alimentare" attivata nel 2020 con l'Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l'art. 19-decies del dl 137/2020 prevedendo "misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";

PRESO ATTO che l'art. 660 della L. 147/2013 dà ai Comuni la facoltà di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna avente ad oggetto "Approvazione tariffe della componente TARI (Tassa rifiuti) per l'anno 2021 - Determinazione rate e scadenze di pagamento;

Dato atto che con il D.L.34/2020 è stato istituito il Fondo Funzioni Fondamentali e l'assegnazione al comune di Civita d'Antino per le perdite di gettito riferibili alla TARI ammonta per l'anno 2020 ad € 11.977,00 di cui € 6.404,00 per UD e € 5.574,00 per UND;

Visto che il 24 giugno 2021 è stato firmato il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze che ha provveduto al riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche ed il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 161 del 07/07/2021;

Visto che per il Comune di Civita d'Antino l'assegnazione Tari per l'anno 2021 da parte del decreto suddetto ammonta ad euro 4.428,00;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato, al fine di utilizzare l'intero importo dei contributi concessi al Comune di Civita d'Antino a favore della popolazione attraverso l'erogazione di agevolazioni TARI per l'anno 2021, nel seguente modo:

- 1) Riduzione del 48,99% per tutte le utenze non domestiche, quantificate in Euro 4.428,00 attingendo alle risorse ex art 6 del dl 73/2021;
- 2) Riduzione del 6,53% per le utenze domestiche e le relative pertinenze con utilizzo della quota del c.d. Fondone 2020, quantificata in euro € 11.977,00;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, quantificate in Euro 16.405,00 sarà garantita: per euro 11.977,00 con applicazione dell'avanzo vincolato derivante da trasferimenti erariali per emergenza covid-19 relativi all'annualità 2020 e per euro 4.428,00 dall'assegnazione operata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24/06/2021 ex art. 6 del D.L. 73/2021

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di*

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, come da ultimo modificato dal D.L. 99 del 30/06/2021 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;*

RITENUTO di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa descritta ai punti precedenti, direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari, ex art. 52 D.lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO OPPORTUNO, stante l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000 reso con verbale n. 11 del 28/07/2021 prot. n. 2873;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n.2 (Di Francesco A. e Cecchini Fabrizio) essendo presenti n. 8 Consiglieri,

DELIBERA

richiamate le premesse,

- di concedere per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni agevolazioni TARI:

- 1) Riduzione del 48,99% per tutte le utenze non domestiche, quantificate in Euro 4.428,00 attingendo alle risorse ex art 6 del dl 73/2021;
- 2) Riduzione del 6,53% per le utenze domestiche e le relative pertinenze con utilizzo della quota del c.d. Fondone 2020, quantificata in euro € 11.977,00;

la cui copertura risulta quantificabile complessivamente in euro 16.405,00 di cui euro 11.977,00 finanziate con avanzo vincolato derivante da trasferimenti erariali per emergenza covid-19 relativi all'annualità 2020 (da applicare al bilancio di previsione con apposita variazione di bilancio a cui si provvederà con l'approvazione del successivo atto iscritto all'odierno odg) e euro 4.428,00 derivante dall'assegnazione operata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24/06/2021 ex art. 6 del D.L. 73/2021 (da iscrivere al bilancio di previsione con apposita variazione di bilancio a cui si provvederà con l'approvazione del successivo atto iscritto all'odierno odg)

- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 con voti favorevoli n. 6, astenuti n.2 (Di Francesco A. e Cecchini Fabrizio) essendo presenti n. 8 Consiglieri,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO:	Approvazione riduzioni Covid tariffe Tari per l'anno 2021.
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CIVITA D'ANTINO li 21/07/2021

Il Responsabile del Servizio
F.TO SULPIZIO MARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CIVITA D'ANTINO li 21/07/2021

Il Responsabile del Servizio
F.TO SULPIZIO MARIO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente
F.TO FIOCCHETTA MAURA

Il Segretario Comunale
F.TO MASTROIANNI SARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 314

Il **05/08/2021** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **17** del **30/07/2021** con oggetto:

Approvazione riduzioni Covid tariffe Tari per l'anno 2021.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CIVITA D'ANTINO, li 05/08/2021

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO MASTROIANNI SARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **30/07/2021** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

CIVITA D'ANTINO, li 30/07/2021

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO MASTROIANNI SARA